

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. Fasc.n.1 DEL 25.1.1985

1) LA III COMMISSIONE HA ESAMINATO NELLA /E SEDUTA/E DEL 21.2.85
I SEGUENTI ATTI ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE,
RISPETTIVAMENTE IN DATA 25.1.85 Atti Consiliari n. 497/A

2) DOPO AMPIA DISCUSSIONE, LA III COMMISSIONE DECIDE DI ESPRIMERE PARERE..
..Favorevole.. SUGLI ATTI DI CUI AL PUNTO 1) , NEL TESTO DI CUI ALL'ALLEGATO
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DECISIONE. "D.D.L. Modifica
ed integrazione della L.R.19. Aprile 1979 n.24Provvidenze per la diffusione della cultura musicale"

3) LA III COMMISSIONE, ALTRESI', ESPRIME LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI:

4) LA PRESENTE DECISIONE E' STATA ADOTTATA CON IL SEGUENTE VOTO DEI COM-
MISSARI:

FAVOREVOLE: All'unanimità.

CONTRARI:

DI ASTENSIONE:

5) LA III COMMISSIONE HA DESIGNATO QUALE RELATORE IL COMMISSARIO:

Dott. Giuseppe Colasanto

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

Il Presidente

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Legge regionale n.24 del 18 Aprile 1979 "Provvidenze per la diffusione della cultura musicale" prevede, all'articolo 5, che le richieste di finanziamento dei programmi di attività musicale siano inoltrate al competente Assessorato regionale dai soggetti richiedenti "entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno".

Spesso gli Enti locali territoriali, anch'essi destinatari dei finanziamenti regionali, hanno difficoltà a formalizzare, in tempo utile, il provvedimento di richiesta di contributo per impegni imprevedibili che, a volte, possono assumere rilevanza internazionale.

Lo stesso interessamento delle Amministrazioni provinciali, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare approvata dalla Giunta regionale in data 5 marzo 1984 "Criteri e modalità di applicazione della Legge regionale 24/79", ha comportato, ai fini della espressione del parere di ciascuna provincia sulle singole richieste d'intervento, inosservanze dei termini di tempo indicati dalla Legge regionale.

L'articolo unico proposto, con comma aggiuntivo rispetto al testo originario della legge, è finalizzato a legittimare tali situazioni, quando il ritardo dipende da circostanze oggettivamente preclusive del termine, la cui valutazione sia condivisa dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 3 della L.R.24/79.

GF

. / .

Materie di competenza: Assistenza Sociale - Assistenza Sanitaria - Istruzione - Cultura - Tempo libero - Sport - Pesca sportiva - Caccia

Indirizzo: Via Capruzzi 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1

U

Consiglio Regionale
della Puglia

3

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

Il Presidente

La terza Commissione, nella seduta del 21.2.1985, in considerazione di quanto esposto, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al Disegno di legge di modifica della L.R. 18. Aprile 1979, n. 24 e pertanto invito i signori colleghi a darne l'approvazione.



RELATORE: GIUSEPPE COLASANTO

65

Materie di competenza: Assistenza Sociale - Assistenza Sanitaria - Istruzione - Cultura - Tempo libero - Sport - Pesca sportiva - Caccia

Indirizzo: Via Capruzzi 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA L.R. 18 APRILE 79, N. 24, PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE"

ARTICOLO UNICO

L'art.5 della L.R. 18 aprile 79, n. 24 "Provvidenze per la diffusione della cultura musicale" è così sostituito:

"Le richieste di finanziamento dei programmi di attività vanno inoltrate all'Assessorato alla Cultura per l'anno successivo entro il 30 settembre di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

- programma dettagliato delle attività relativo alla stagione musicale per cui si richiede il finanziamento con esauriente relazione tecnico-artistica dell'attività da svolgersi.

Per il triennio 1983/85 il termine di presentazione delle richieste viene fissato al 31 dicembre di ciascun anno.

L'inosservanza del termine di cui ai comma precedenti escluderà del finanziamento previsto, salvo che non ricorrano particolari e specifici motivi ritenuti ~~opportuni~~ e validi dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui al precedente art. 3.

Gli Enti locali territoriali destinatari dei finanziamenti di cui all'art 4 imputeranno le rispettive somme nei propri bilanci, su appositi capitoli all'uopo predisposti".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

